

Lo statuto (costituzionale) dell'animale sperimentale. Le prospettive del bilanciamento fra ricerca scientifica e benessere degli animali: ovvero quando gli “oneri” divengono “onori”

Luca Mariantoni*

THE (CONSTITUTIONAL) STATUTE OF THE EXPERIMENTAL ANIMAL. THE PERSPECTIVES OF THE BALANCE BETWEEN SCIENTIFIC RESEARCH AND ANIMAL WELFARE: OR WHEN THE “BURDENS” BECOME “HONORS”
ABSTRACT: The article analyses the legal treatment of animals used in scientific research in the constitutional perspective of the balance between the needs of man and those of animal welfare. The evolution of “animal dignity” is then reconstructed and the proposals for amending Italian Constitution are analysed. The article focuses on the evolution of the Italian regulation on animal experimentation, paying attention to the influence of public opinion on the development of legislation. Finally, a different perspective is proposed to the balance between research and care of animals, assuming the compatibility of them from the perspective of greater reliability of an experiment respectful of animal welfare.

KEYWORDS: Animal experimentation; scientific research; animal welfare; animal dignity; public opinion

SOMMARIO: 1. La garanzia costituzionale della ricerca scientifica e della sperimentazione animale fra vincoli e libertà. Un (im)pari bilanciamento con la dignità animale – 2. La tutela della dignità animale fra soggettività giuridica ed antropocentrismo – 3. L'evoluzione della disciplina italiana sulla sperimentazione animale. Il rilievo circolare di un'istanza sociale – 4. Spunti finali a mo' di conclusione. Gli “oneri” della garanzia della dignità degli animali e gli “onori” di una sperimentazione rispettosa. La rilevanza esterna del benessere animale.

1. La garanzia costituzionale della ricerca scientifica e della sperimentazione animale fra vincoli e libertà. Un (im)pari bilanciamento con la dignità animale



È solo per un eccesso di vanità ridicola che gli uomini si attribuiscono un'anima di specie diversa da quella degli animali».

Così scriveva Voltaire e così dovremmo scrivere anche noi a meno di ritenere l'animale sperimentale un succedaneo di un macchinario da laboratorio e la disciplina nazionale e sovranazionale (nonché, da ultimo, quanto si dirà appresso) un orpello superfluo, frutto di una semplice speculazione intellettuale.

* Dottorando del Dottorato di ricerca in Diritto Costituzionale e Diritto Pubblico Generale, Sapienza Università di Roma. Mail: luca.mariantoni@uniroma1.it. Il contributo, anonimizzato, è stato selezionato dal Comitato di direzione nell'ambito della Call for papers intitolata “Laddove necessaria: prospettive sulla sperimentazione con gli animali”.



A voler ben intendere l'affermazione del filosofo parigino, questa non postula una asserita identità assoluta fra esseri umani ed animali, bensì rappresenta una critica al concetto che in seguito verrà definito "specismo"¹, in base al quale, posta la distinzione fra specie, si riconosce la possibilità per l'uomo di sfruttare tutte le altre per il soddisfacimento dei propri interessi.

Per il vero, dall'analisi della disciplina della ricerca scientifica nella Costituzione italiana emerge *prima facie* l'importanza del principio personalista quale criterio ordinatore generale della stessa.

Prima di procedere all'analisi delle singole disposizioni, giova ricordare che la tutela della ricerca non viene posta quale obiettivo in sé, ma quale fine attraverso il quale consentire all'uomo il raggiungimento di un grado di benessere più elevato. Infatti,

«dalla Carta Costituzionale si può ricavare per la scienza una norma finalistica: collegando l'art. in esame (articolo 9) e il 33 all'art. 2 si può concludere che la scienza deve avere come fine l'uomo, in applicazione del generale principio personalistico che caratterizza la nostra costituzione»².

Nell'ottica di una finalizzazione agli interessi dell'essere umano, ricerca scientifica e sperimentazione animale procedono di pari passo. Non vi è, infatti, in Costituzione un esplicito riferimento alla sperimentazione poiché la stessa è da intendersi quale *modus operandi* indefettibile del metodo scientifico³.

Per quanto riguarda la ricerca scientifica, prima di porre l'attenzione alla questione della competenza legislativa prevista all'articolo 117, è opportuno analizzare le due disposizioni della Costituzione che la riguardano, gli articoli 9 e 33. In realtà, è solo nel primo che ci fa un esplicito riferimento alla ricerca scientifica mentre nel secondo si afferma in senso più generale, e per ciò onnicomprensivo, la libertà della scienza (e dell'arte) e la relativa libertà di insegnamento.

L'attività di promozione della ricerca scientifica e la libertà accordata alla scienza non sono da intendersi quali elementi antitetici. La promozione affidata alla Repubblica, infatti, non determina un assoggettamento della scienza alle esigenze dello Stato con il corollario di una ricerca indirizzata e non già libera. La sintesi fra le due disposizioni va ritrovata nella negazione del monismo ideologico e totalizzante che aveva caratterizzato il periodo fascista⁴ e la Costituzione, in chiara rottura con l'antecedente storico, nel delineare un programma di sviluppo dell'ordinamento – affidando un compito alla Repubblica – fissa anche gli argini dell'intervento pubblico. Stando alla lettera della Carta costituzionale, promuovere non significa controllare, determinare od imporre⁵. Non è da trascurare il fatto che la promozione della ricerca scientifica sia preceduta dall'ulteriore compito di promozione dello sviluppo della

¹ Per il primo utilizzo del concetto di specismo, posto in relazione ad altri comportamenti discriminatori quali, ad esempio, razzismo e sessismo, si rimanda a R. RYDER, *Victims of Science*, Londra, 1983.

² F. MERUSI, *Art. 9*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, 438.

³ Sotto tale punto di vista risultano non contraddittori i postulati di Galileo, padre putativo del metodo scientifico sperimentale, con le critiche al pensiero induttivista compiute da Popper. Per entrambi, infatti, la sperimentazione risulta essere un elemento essenziale della conoscenza ma, mentre per il primo la predisposizione di esperimenti è funzionale ad una verifica dell'ipotesi iniziale, per il secondo, data l'impossibilità di giungere ad una conoscenza certa della verità, ciò che può essere perseguito è esclusivamente la falsificazione dell'ipotesi fondata su di un realismo critico impersonato dalla celebre metafora del "tacchino induttivista".

⁴ F. MERUSI, *op. cit.*, 436.

⁵ Per la neutralità dell'intervento pubblico volto a finanziare la ricerca scientifica si veda R. BIN, *Libertà della ricerca scientifica in campo genetico*, in M. D'AMICO, B. RANDAZZO (a cura di), *Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida*, Milano, 2011.



cultura. Ciò potrebbe apparire una scelta redazionale⁶, ma in realtà segna appieno i contorni dell'intervento statale. L'accostamento di cultura e ricerca, infatti, non rileva solo da un punto di vista di topografia costituzionale. I due termini sono in stretta correlazione. Promuovere lo sviluppo della cultura significa adoperarsi per un avanzamento delle conoscenze (dei cittadini); promuovere la ricerca scientifica e tecnica significa, invece, intervenire per un avanzamento della conoscenza (in sé considerata).

Della ricerca va quindi favorita la libera espansione e non indirizzato il risultato.

Alla luce di ciò, diviene necessario chiarire il contenuto concreto della promozione.

Ancora una volta appare opportuno considerare la disposizione del primo comma dell'articolo 9 della Costituzione intendendola come un *unicum*, senza dividere la promozione dello sviluppo della cultura dalla promozione della ricerca scientifica e tecnica. Non sembra infatti che possa prescindersi da una lettura sistematica che non si fermi al «significato proprio delle parole», ma che valuti anche «la connessione di esse». L'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, del resto, isola con una virgola la «intenzione del legislatore» ed invece accosta significato proprio e connessione delle parole. Alla luce di ciò possono essere poste in relazione le considerazioni sviluppatesi attorno alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica.

A causa delle vicende relative alla redazione del testo definitivo in precedenza ricordate, fino agli anni '70 del XX secolo «si assiste ad una generalizzata svalutazione dell'efficacia normativa dell'articolo: se ne considera "infelice" la forma e stonata la collocazione del cpv. tra i principi fondamentali della Carta»⁷. Si riteneva che il primo comma non ospitasse precetti normativi, ma esclusivamente dichiarazioni programmatiche di carattere etico-politico prive di effetto vincolante⁸. In stretta conseguenza veniva affidato agli articoli 33 e 34 della Costituzione il compito di esplicitarne il contenuto poiché sono queste disposizioni a disciplinare l'insegnamento, rispettivamente dal punto di vista oggettivo e soggettivo, ritenuto «la principale esplicazione dello sviluppo culturale e scientifico»⁹. In conseguenza di ciò si affermava che il compito dello Stato fosse quello di fornire esclusivamente «le condizioni, i presupposti, per il libero sviluppo della cultura»¹⁰, in accordo col solo ruolo promozionale allo stesso assegnato.

Di tenore apparentemente differente sono le considerazioni compiute, è bene specificarlo, con riferimento al ruolo di promozione della cultura. In questo caso, si ritiene che la collocazione dell'articolo 9 fra i principi fondamentali della Carta non ne limiti la portata ad una enunciazione programmatica, ma attribuisca alla finalità promozionale un valore primario, non subordinabile ad altri valori, compresi

⁶ Come ricordato da M. CECCHETTI, *Art. 9*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, la iniziale approvazione in Costituente aveva riguardato esclusivamente l'articolo 29, disposizione divenuta in seguito il secondo comma dell'articolo 9. Successivamente veniva approvato l'articolo 29 *bis* che solo in sede di coordinamento veniva accorpato all'articolo 29 ed anteposto allo stesso in quello che sarebbe divenuto il testo definitivo. Sempre in tale sede veniva aggiunto il riferimento allo sviluppo della cultura, nonostante fosse stato in precedenza respinto un emendamento in tal senso, e veniva eliminato il riferimento all'incoraggiamento dello sviluppo della ricerca scientifica (probabilmente per le perplessità attorno ad un ruolo dirigista dello Stato in tale ambito).

⁷ M. CECCHETTI, *op. cit.*, 221.

⁸ M. CECCHETTI, *op. cit.*, 221; M. MAZZIOTTI DI CELSO, *Il diritto al lavoro*, Milano, 1956, 36.

⁹ F. MERUSI, *op. cit.*, 435.

¹⁰ *Ibidem*.



quelli di natura economica¹¹. La differenza fra le due letture sembrerebbe in realtà sensibile – ed i quattro decenni di distanza potrebbero anche renderlo fisiologico –, ma la apparenza del contrasto può essere disvelata ponendo attenzione al fatto che nella seconda delle visioni citate l'articolo 9 è inteso nel proprio complesso. Il valore primario è quindi determinato dalla combinazione fra l'attività promozionale del primo comma e l'attività tutelare del secondo. Non deve quindi stupire il fatto che nel 1975, dopo aver enfatizzato l'assenza di precettività del primo comma, si dicesse, con riferimento all'articolo 9, cpv., che l'inserimento della norma fra i principi fondamentali della Costituzione fosse

«particolarmente felice, sia per il significato rafforzativo delle argomentazioni di merito che assume la recezione di un determinato valore fra i principi fondamentali dell'ordinamento, sia per le implicazioni giuridiche che da tale collocazione è possibile trarre»¹².

Si è detto della tutela offerta alla ricerca scientifica dall'articolo 9 e della declinazione della stessa, da un punto di vista della diffusione della conoscenza derivante dall'avanzamento della scienza, dell'articolo 33. Resta ora da analizzare il riparto di competenze fra Stato e Regioni, posto che la ricerca scientifica e tecnica rientrano fra le materie affidate alla legislazione concorrente dall'articolo 117, III comma.

Nell'individuare la delimitazione della sfera di intervento del legislatore nazionale e di quello regionale, offre spunti dirimenti la sentenza n. 166 del 2004 della Corte costituzionale. Con la citata pronuncia il giudice delle leggi ha valutato la legittimità costituzionale della legge n. 20 del 2002 della regione Emilia-Romagna, la quale vietava su tutto il territorio regionale ogni attività di allevamento, utilizzazione o cessione, a fini di ricerca, di cani e di gatti vietando inoltre, salvo le eccezioni derivanti da accordi con istituti scientifici ed università, la vivisezione¹³ di qualsiasi animale a fini didattici.

Va ricordato che la sperimentazione animale risultava disciplinata, al momento della pronuncia della Corte, dal decreto legislativo n. 116 del 1992, adottato in recepimento della direttiva 86/609/CEE¹⁴, il quale individuava limiti e fondamento della sperimentazione sugli animali a scopo scientifico.

Nel giudizio di legittimità costituzionale la difesa erariale lamentava da parte della disciplina regionale la violazione dell'articolo 117, I comma, in quanto risultava in contrasto con la normativa comunitaria così come recepita dal legislatore statale; la violazione dell'articolo 117, II comma, lettera I), la quale attribuisce alla competenza esclusiva statale la materia dell'ordinamento civile, per la previsione di sanzioni amministrative da comminare per il mancato rispetto della disciplina regionale e dell'articolo 117, III comma in quanto, nonostante la ricerca scientifica e la tutela della salute siano materie di

¹¹ A. BARTOLINI, *Beni culturali (diritto amministrativo)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali VI, Milano, 2013, 94.

¹² F. MERUSI, *op. cit.*, 442.

¹³ Il termine "vivisezione", utilizzato espressamente all'articolo 2 della legge n. 20 del 2002 della Regione Emilia-Romagna, va propriamente riferito ad ogni forma di dissezione anatomica di organismi viventi. Il primo utilizzo in un testo legislativo, come si dirà più oltre, si rinviene nella legge n. 924 del 1931. L'impiego del termine ivi compiuto era privo di una qualsivoglia accezione morale o (s)valutativa che in seguito ha assunto, in specie nel linguaggio comune. Si è infatti assistito ad un progressivo avvicinamento quasi sinonimico fra "vivisezione" e "maltrattamento" degli animali, seppur a scopo scientifico. Per tale ragione – anche alla luce della scelta compiuta nel d.lgs. n. 116 del 1992 di non utilizzare più tale termine in riferimento alla sperimentazione scientifica sugli animali per la accezione negativa che aveva negli anni assunto – l'uso (potrebbe dirsi anacronistico) che ne veniva fatto nella disciplina soggetta a controllo di legittimità costituzionale non può che essere inteso in senso rafforzativo della volontà regionale di porre un argine netto alla sperimentazione in vivo.

¹⁴ Testo in italiano disponibile all'indirizzo <https://bit.ly/3yZNPZV> (ultima consultazione 18/05/2021).



legislazione concorrente, la disciplina regionale finirebbe col disapplicare la normativa di principio statale. Veniva inoltre censurata la legge regionale per il contrasto con l'articolo 33 della Costituzione in quanto porrebbe un ostacolo alla ricerca scientifica.

La difesa regionale, oltre ad una eccezione di inammissibilità per eccessiva genericità ed assertività del ricorso statale, sosteneva che non vi fosse contrasto con la disciplina europea in quanto questa si limitava ad offrire una tutela minima, senza escludere la possibilità di un grado maggiore di tutela e che non vi fosse violazione del III comma dell'articolo 117 poiché, in realtà, la legge regionale

«rientrerebbe prevalentemente nel quarto comma di questa disposizione costituzionale (l'articolo 117), dal momento che opererebbe "nel campo del rapporto tra uomo e specie animali", realizzando "l'aspirazione ad uno speciale rapporto di affettività con gli animali utilizzati a scopo di compagna"»¹⁵.

Il Giudice delle leggi, rigettando le difese regionali, affermava la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dapprima per i «forti dubbi sulla configurabilità» della materia «rapporto tra uomo e specie animali», ritenendo ben più palese l'inerenza della disciplina regionale alla materia «ricerca scientifica»¹⁶ e, soprattutto, per il riconoscimento ad opera della disciplina statale di un attento bilanciamento fra «il doveroso rispetto verso gli animali sottoposti a sperimentazione e l'interesse collettivo alle attività di sperimentazione su di essi che sono ritenute indispensabili, sulla base delle attuali conoscenze di tipo scientifico, sia dall'ordinamento nazionale che dall'ordinamento comunitario»¹⁷. Sempre secondo la Consulta, nella materia "ricerca scientifica" vi è l'esigenza di tener conto sia dello sviluppo della ricerca sia della massimizzazione della tutela degli animali coinvolti nella stessa.

Quest'ultima affermazione porta con sé notevoli risvolti. In particolare, può notarsi che, in assenza di un qualsivoglia riferimento costituzionale alla tutela degli animali, la Corte fa rientrare nella materia «ricerca scientifica» sia le esigenze legate allo sviluppo della ricerca che la massima tutela degli animali. Da ciò deriverebbe la necessità di ricercare un punto di equilibrio il quale, ad avviso della Corte, veniva ragionevolmente trovato dalla disciplina statale.

Sebbene la sentenza dichiari l'illegittimità della legge regionale, non può negarsi l'importanza della decisione anche in un'ottica di tutela degli animali. Ciò che emerge, infatti, è un "bilanciamento interno" alla ricerca scientifica e non già un bilanciamento fra differenti valori costituzionali. L'assenza di un esplicito riferimento in Costituzione, infatti, non preclude alla Corte la possibilità di ritenere intrinseco nel concetto di ricerca anche quello di massimizzazione della tutela degli animali, senza la necessità di andare ad allargare oltremodo le maglie di altre disposizioni¹⁸ o dello stesso costituzionalismo moderno¹⁹. In tal modo si afferma indirettamente che la disciplina della ricerca scientifica non possa prescindere dalla tutela della dignità dell'animale sperimentale.

¹⁵ Corte costituzionale, sentenza n. 166/2004, Ritenuto in fatto, par. 4.

¹⁶ Corte costituzionale, sentenza n. 166/2004, Considerato in diritto, par. 5.

¹⁷ Corte costituzionale, sentenza n. 166/2004, Considerato in diritto, par. 6.

¹⁸ Per C. M. MAZZONI, *I diritti degli animali: gli animali sono cose o soggetti del diritto?*, in A. MANNUCCI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, 2001, 118 bisognerebbe considerare il rapporto tra esseri umani e animali «come parte inseparabile dei doveri inderogabili di solidarietà di cui parla l'art. 2 della Costituzione».

¹⁹ Si vedano, in tal senso, G. GEMMA, *Costituzione e tutela degli animali*, in *Forum di quaderni costituzionali*, 27 aprile, 2004; A. VALASTRO, *Animali e Costituzione*, in *Forum di quaderni costituzionali*, 27 luglio 2004.



Quello che avrebbe potuto essere un bilanciamento chiaramente diseguale fra un principio e una libertà costituzionali ed esigenze estranee alla Carta, diviene, in tal modo, un eguale (e pari) bilanciamento interno nel quale, inoltre, i due piatti della bilancia risultano avere pari importanza. Non dissimile sarebbe il ragionamento se in Costituzione vi fosse un esplicito riferimento alla dignità degli animali senza che agli stessi fosse attribuita una forma di soggettività giuridica. È stato detto, infatti, che il bilanciamento sarebbe in ogni caso di soli interessi umani e che «quello che viene configurato quale “bilanciamento” più semplicemente (sarebbe) un contemperamento di essi (gli interessi) finalizzato alla tutela di beni costituzionalmente protetti»²⁰.

Nonostante la ricostruzione ermeneutica operata dalla Corte, l’inserimento di un esplicito riferimento alla dignità animale in Costituzione è questione che oramai da diversi anni vive fra i progetti di revisione costituzionale. Già nella XIV Legislatura, sono state presentate nove²¹ proposte di modifica dell’articolo 9 delle quali cinque relative all’inserimento, a vario titolo, della tutela degli animali o della dignità animale in Costituzione.

Più di recente, la questione dell’inserimento di una forma di tutela della dignità animale in Costituzione ha avuto nuova linfa dall’inserimento all’articolo 13²² del TFUE della qualifica di «esseri senzienti» per gli animali e dall’adozione della direttiva n. 63 del 2010 relativa alla protezione degli animali utilizzati per la ricerca scientifica. Sono stati infatti depositati nella corrente legislatura quattro disegni di revisione costituzionale volti a modificare, diversamente fra loro, il testo dell’articolo 9 della Costituzione. Di questi il disegno di legge costituzione n. 1532 è limitato al generico inserimento della parola “ambiente” in Costituzione, senza una precipua attenzione alla questione animale.

²⁰ G. PELAGATTI, *Dignità e diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, in *Dirittifondamentali.it*, 1, 2017, 40.

²¹ Si vedano: Proposta di legge costituzionale Rocchi: *Modifica all’articolo 9 della Costituzione in tema di diritti degli animali* (705), Atto C.705 del 13 giugno 2001; Proposta di legge costituzionale Lion ed altri: *Modifica dell’articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente e degli animali* (2949) (iniziativa Parlamentare) - C.2949, 3 luglio 2002; Proposta di legge costituzionale Schmidt ed altri: *Modifica dell’articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell’ecosistema e delle biodiversità* (3591) (iniziativa Parlamentare) - C.3591, 28 gennaio 2003; Proposta di legge costituzionale Colucci ed altri: *Modifica all’articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela della dignità degli animali* (3666) (iniziativa Parlamentare) - C.3666, 11 febbraio 2003; Proposta di legge costituzionale Milanese ed altri: *Modifica all’articolo 9 della Costituzione in tema di tutela della flora, della fauna e dell’ambiente nonché della dignità degli animali* (3809) (iniziativa Parlamentare) - C.3809, 24 marzo 2003; Proposta di legge costituzionale Calzolaio: *Modifica all’articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile* (4181) (iniziativa Parlamentare) - C.4181, 21 luglio 2003; Proposta di legge costituzionale d’iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo: *Modifica all’articolo 9 della Costituzione con l’introduzione del concetto di ambiente* (approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato) (4307) (iniziativa Parlamentare) - C.4307, 25 settembre 2003; Proposta di legge costituzionale Cima ed altri: *Modifiche all’articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente* (4423) (iniziativa Parlamentare) - C.4423, 27 ottobre 2003; Proposta di legge costituzionale Mascia ed altri: *Modifica all’articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente* (4429) (iniziativa Parlamentare) - C.4429, 29 ottobre 2003.

²² Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, articolo 13 :«Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale».





Il disegno n. 83, invece, parrebbe porre una tutela dell'ambiente e degli ecosistemi non già in quanto valori assoluti, ma in quanto diritti fondamentali della persona, rinnovando una concezione antropocentrica tale da escludere la sussistenza di tutele autonome non mero riflesso di diritti dell'uomo. In tale ottica, inoltre, si propone l'inserimento nella Carta di un generico rispetto per gli animali, senza recepire la importante qualifica di "esseri senzienti" introdotta col Trattato di Lisbona.

Il disegno di legge costituzione n. 212 appare esser formulato in un modo maggiormente organico e completo²³. Ivi si contempla la tutela di ambiente e biodiversità sempre in un'ottica antropocentrica qualificandola quale «diritto fondamentale della persona e della collettività», ma si prevede anche il riconoscimento agli animali della qualifica di esseri senzienti e si «promuove e garantisce il rispetto a un'esistenza compatibile con le loro caratteristiche etologiche»²⁴.

In fine, il disegno n. 1203 propone la tutela dell'ambiente, degli animali e la promozione di uno sviluppo sostenibile anche nell'interesse delle generazioni future. Proprio quest'ultimo riferimento rende problematico il progetto di revisione poiché porterebbe a livello costituzionale la categoria dei diritti delle generazioni future, i cui tratti non possono che riconoscersi fumosi ed evanescenti nonché forieri di non poche perplessità (anche) per ciò che riguarda la spesa pubblica e la allocazione delle risorse²⁵.

Dalla rapida analisi appena compiuta emergono le non poche problematiche relative all'inserimento di un esplicito riferimento costituzionale per la tutela degli animali. Ciò, indubbiamente, deriva dalla difficoltà del bilanciamento fra le esigenze degli esseri umani e quelle degli esseri animali. La volontà, in fondo, è quella di garantire e tutelare a livello costituzionale le specie diverse dalla umana senza però compromettere la possibilità dello sviluppo della ricerca scientifica per la quale la sperimentazione animale continua a rimanere una importante base non (sempre) altrimenti sostituibile.

2. La tutela della dignità animale fra soggettività giuridica ed antropocentrismo.

Le prospettive di bilanciamento ed evoluzione della tutela della dignità animale poc'anzi compiute sono frutto, anche, di una diffusa evoluzione giuridica e culturale che parrebbe aver messo in dubbio la esclusiva ed assoluta centralità dell'essere umano negli ordinamenti contemporanei.

La valorizzazione del concetto di dignità animale risale a non più di cinque decenni fa²⁶, ma si incontra con la scienza giuridica – mostratasi maggiormente antropocentrica²⁷ – più di recente²⁸.

²³ F. RESCIGNO, *Memoria per l'Audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell'articolo 9 in tema di ambiente e tutela degli esseri animali*, in *Osservatorio costituzionale*, 1, 2020, 57.

²⁴ Disegno di legge costituzionale d'iniziativa delle senatrici De Petris, Cirinnà e Giammanco, comunicato alla Presidenza il 3 aprile 2018, Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente.

²⁵ Si veda sul punto M. LUCIANI, *Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, 3, 2016; Id., *Generazioni future, distribuzione temporale della spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in *Diritto e società*, 2008.

²⁶ Si vedano le considerazioni che saranno successivamente svolte sulle ricostruzioni di Peter Singer e Tom Regan.

²⁷ M. LOTTINI, *Benessere degli animali e diritto dell'Unione Europea*, in *Cultura e diritti: per una formazione giuridica*, 2012, 13.

²⁸ Si veda S. CASTIGNONE (a cura di), *I diritti degli animali*, Bologna, 1988; L. BATTAGLIA, *Etica e diritti degli animali*, Roma-Bari, 1999; A. MANNUCCI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, cit.; F. RESCIGNO, *I diritti degli*



La categoria concettuale dell'essere animale è andata delineandosi in contrapposizione a quella di essere umano. In particolare, all'incremento della conoscenza scientifica delle capacità degli animali hanno fatto seguito linee di demarcazione sempre più puntuali focalizzate su prerogative degli esseri umani non condivise degli esseri animali. Si sono così viste distinzioni fondate sulla capacità razionale e tecnica, sul pollice opponibile, sulla memoria e sulla capacità di trasmettere l'esperienza acquisita, sulla capacità morale, sulla capacità di ridere (ma non anche su quella di piangere), sul senso di vergogna, sulla capacità di mentire²⁹. Anche la più tradizionale distinzione fondata su istinto e ragione pare cedere il passo. La semiotica contemporanea, inoltre, esclude la distinzione che nella filosofia, da Aristotele fino ad Heidegger, vedeva gli animali quali esseri privi di linguaggio³⁰.

La distinzione fra essere umano ed essere animale in un'ottica, chiaramente, di privilegio per il primo ha determinato che già nelle riflessioni dello Stagirita³¹ vi fosse una legittimazione dello sfruttamento dell'uomo nei confronti degli animali³².

Salvo poche voci discordi³³, la riflessione, passando da Cartesio – per il quale l'uomo possedeva diritti assoluti sugli animali – giunge sostanzialmente senza sensibili deviazioni fino a Kant per il quale nei confronti degli animali non vi erano doveri diretti bensì solo doveri indiretti poiché un atteggiamento di disprezzo verso gli stessi manifestava un eguale disinteresse per le sorti della società e dell'umanità³⁴.

Sono invece le considerazioni di Jeremy Bentham ad anticipare logicamente le conclusioni di Peter Singer. È l'utilitarista inglese, infatti, a porre nel XVIII secolo la questione della "senzietà" degli esseri animali paragonando le facoltà di un cavallo o un cane adulti a quelle di un bambino ed introducendo il vero *discrimen*; non sarebbe la capacità di parlare o di ragionare a rilevare, quanto piuttosto la capacità di soffrire³⁵.

animali. Da res a soggetti, Torino, 2005; A. VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali e i suoi livelli*, in *Quaderni costituzionali*, 1, 2006.

²⁹ G. PELAGATTI, *Dignità e diritti degli animali*, cit.

³⁰ Continua a rimanere attuale, pur nell'indubbia rilevanza della comunicazione animale, la riflessione di Agamben. Per il filosofo il carattere linguistico della comunicazione animale non è negabile, ma ciò che caratterizza l'uomo rispetto agli altri esseri animali è la separazione fra semiotica e semantica. Gli animali, infatti, non sono esseri privi di linguaggio quanto piuttosto sono privi di una lingua che esprima il proprio linguaggio. Si veda G. AGAMBEN, *Infanzia e storia. Distruzione dell'esperienza e origine della storia*, Torino, 1978.

³¹ ARISTOTELE, *Politica*, I, trad. C.A. VIANO, Milano, 2002, 8.

³² È appena il caso di notare che in questa sede ci si riferirà al rapporto fra esseri umani ed esseri animali nell'ottica della sperimentazione sugli ultimi. Quando si farà riferimento alla assimilazione alle cose non si darà conto della annosa vicenda delle "cose umane". Non può infatti essere dimenticata l'assimilazione degli schiavi alle cose che per millenni ha accompagnato lo sviluppo di ogni civiltà, senza escluderne alcuna. Tener ciò presente, inoltre, risulta utile nel contestualizzare determinate posizioni, risalenti nei secoli, le quali non solo negavano i diritti degli animali, ma anzi non mancavano di rimarcare l'inferiorità assiologica. Molte di queste, infatti, pur nell'alterità delle vicende potrebbero essere portate senza eccessivi adattamenti sugli schiavi, almeno nelle epoche in cui rappresentavano – si consenta il termine – "beni" di ampia disponibilità.

³³ Per la cui analisi si rimanda a S. MENICALI, *La sperimentazione animale. Aspetti giuridici e sociologici*, in *L'altro diritto. La rivista*, 2003, 1.1.

³⁴ I. KANT, *Lezioni di etica*, trad. A. GUERRA, Roma-Bari, 2004.

³⁵ J. BENTHAM, *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, trad. S. DI PIETRO, Torino, 1998.

Lungo tale direttrice si muove il pensiero di Peter Singer, il quale concentra la propria ricostruzione circa la liceità etica di un'azione attorno al concetto di utilità della preferenza³⁶. Singer rifiuta infatti l'utilitarismo della somma per le aberrazioni cui potrebbe condurre in specie nei casi in cui l'unico mezzo per giungere ad una utilità collettiva fosse quello di indurre una sofferenza ben al di sopra del lecito in determinati soggetti.

L'utilitarismo della preferenza, invece, prescinde dalla somma fra benessere e sofferenza e valorizza le esigenze di ciascuno, escludendo che alle più essenziali possa essere recato nocimento anche laddove il fine collettivo da perseguire abbia eccezionale rilevanza.

Per Singer le preferenze degli esseri animali rivestono la medesima importanza delle preferenze degli esseri umani poiché entrambi sono in grado di provare sofferenza. Da ciò egli fa derivare la conclusione sulla assimilabilità fra razzismo e specismo in tutti quei casi in cui la sperimentazione su di un essere animale sia determinata dalla minore attenzione prestata alla sofferenza di specie diverse dalla umana. Di segno differente, invece, le conclusioni cui giunge Tom Regan, il quale all'utilitarismo, seppur della preferenza, contrappone la teoria dei diritti, in quanto questi risultano essere più importanti dell'utilità e indipendenti dalla stessa³⁷. Sulla base di ciò, Regan pone la distinzione fra agenti morali e pazienti morali, affermando che delle due categorie possano far parte, indifferentemente, esseri umani ed esseri animali. Ciascun agente morale avrebbe un dovere diretto nei confronti di ogni essere vivente che sia in grado di rendersi conto se le azioni di un terzo gli procurino un benessere ovvero un danno. Ogni essere così senziente è un "soggetto di una vita" e possiede un valore intrinseco che lo rende titolare di diritti inviolabili quali il diritto alla vita od al benessere ed è per ciò inaccettabile sottoporre tali soggetti a sperimentazioni che possano cagionare sofferenza o morte³⁸.

Accanto ad una evoluzione del pensiero etico-filosofico sulla dignità animale si è assistito negli ultimi decenni alla evoluzione del pensiero giuridico sulla soggettività degli animali, stretta fra la qualificazione giuridica di *res* e l'antropocentrismo (o, con un mitigamento, personalismo) del costituzionalismo moderno.

Tradizionalmente gli animali vengono considerati dalla legislazione civile delle "cose mobili" e, in quanto tali, risultano essere oggetto di diritti – tipicamente di proprietà – e non già soggetti di diritto. Di tal guisa, è opportuno interrogarsi attorno alla "questione animale" da intendersi quale «rapporto tra gli esseri umani e le altre specie animali»³⁹.

Non può negarsi che allo stato attuale delle legislazioni, anche quella italiana, sussistano dei doveri degli esseri umani nei confronti degli animali – si pensi ai reati di cui agli articoli 544 *bis* e *ter* c.p. – ma a ciò non corrispondono equivalenti diritti in capo a questi ultimi. Nelle citate ipotesi di reato sarà lo Stato apparto ad attivarsi per la repressione dei delitti. Negli altri casi di salvaguardia di determinate specie animali od ecosistemi saranno enti rappresentativi della collettività ad agire per la lesione di un interesse, appunto, collettivo. È quindi il diritto di agire per la salvaguardia dei propri diritti od interessi

³⁶ P. SINGER, *Liberazione animale. Il manifesto di un movimento diffuso in tutto il mondo*, trad. E. FERRERI, Milano, 2009.

³⁷ T. REGAN, *I diritti animali*, trad. R. RINI, Milano, 1990.

³⁸ S. MENICALI, *op. cit.*, 1.2.2.

³⁹ C. M. MAZZONI, *op. cit.*, 112.



legittimi che manca agli animali. Nel caso degli enti rappresentativi, infatti, questi non agiscono quali sostituiti processuali bensì in nome proprio, facendo valere un proprio interesse⁴⁰.

Pare dunque che l'unica via d'uscita alla reificazione dell'animale sia rappresentata dal riconoscimento allo stesso di una forma di soggettività giuridica. Già da tempo è venuto meno l'ostacolo concettuale alla previsione di persone giuridiche non fisiche – si pensi a società, fondazioni, associazioni riconosciute – mentre, invece, permangono scogli di altra natura. Innanzitutto, per quello che riguarda le persone giuridiche conosciute dal diritto la personalità è appunto astratta e fittizia. Esiste un centro di imputazione di interessi, esistono delle persone fisiche che agiscono in nome e per conto dell'ente, esiste una sede fisica, ma la persona giuridica in sé non esiste nella realtà fattuale. Utilizzare lo stesso schema per gli animali incontrerebbe l'ostacolo della loro esistenza materiale e, con buona probabilità, finirebbe per ridurne la tutela (come comportarsi, ad esempio, nel caso di ferimento? Una società non può essere ferita!⁴¹).

Diversa prospettiva è quella di far leva sulla scissione del dogma persona fisica-capacità di agire. Come per gli incapaci o per i minori anche per gli animali si potrebbe prevedere una capacità giuridica sganciata dalla capacità di agire. Esiste già, del resto, l'anagrafe degli animali d'affezione. Attraverso un efficientamento della stessa ed attraverso l'estensione della obbligatorietà dell'iscrizione – attualmente prevista solo per cani e gatti⁴² – si potrebbe avere un registro di soggetti capaci di agire in nome e per conto degli esseri animali in modo analogo a quanto avviene con tutori, curatori ed anche genitori.

Approccio ancora differente e con un marcato carattere funzionalista è la possibilità di mantenere la qualificazione dell'animale quale “bene” assegnando però allo stesso delle peculiari caratteristiche. Una forma di *living property* beneficiaria di doveri in capo ad organismi pubblici, detentori, proprietari⁴³.

Al netto della miglior soluzione ipotizzabile per il riconoscimento di una forma di soggettività agli esseri animali, ogni teoria sconta il problema della impossibilità giuridica di configurare situazioni giuridicamente doverose in capo agli animali⁴⁴. La impossibilità pratica di ritenere azionabili dei doveri in capo agli animali deriva dalla antropomorfizzazione che agli stessi si vorrebbe dare. Non sembra, infatti,

⁴⁰ S. MENICALI, *op. cit.*, 1.4.1.

⁴¹ Nel trasportare sulla soggettività animale gli approdi raggiunti in tema di soggettività giuridica si correrebbe il rischio di trovarsi di fronte a “corti circuito logici”, allegoricamente enfatizzati con l'espressione «una società non può essere ferita». Non deve infatti trascurarsi quanto sopra affermato. Una persona giuridica – sebbene il termine “persona” rimandi ad una entità materiale – non esiste nella realtà a differenza, chiaramente, degli animali, la cui esistenza concreta prescinde da una qualsivoglia categorizzazione compiuta dal diritto. Da questo punto di vista, sembra a chi scrive che al fine di riconoscere all'animale la qualificazione di soggetto di diritto e non già solo di oggetto di diritto, la via da percorrere non possa essere la giustapposizione di istituti nati ad altri fini. L'istituto “persona giuridica”, infatti, da un lato comporterebbe un appiattimento della categoria “essere animale” su quella di “essere umano” – disconoscendo le ontologiche differenze che comportano tutele differenti – e dall'altro si assisterebbe ad una assimilazione di un essere vivente ad un ente astratto ed immateriale, con conseguenze della cui bontà pare lecito dubitare.

⁴² Si veda legge n. 281 del 1991.

⁴³ D. CERINI, *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma*, in *Revista dA. Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 2019, 35 ed in particolare nota n. 34.

⁴⁴ G. PELAGATTI, *Dignità e diritti degli animali*, cit., 22.





sganciabile il concetto di soggettività giuridica da quello di “persona umana” per cui si è sviluppato⁴⁵. L'antropocentrismo insito in tali concezioni emerge dalla volontà di prevedere una panopia di diritti in capo agli animali, diritti che però passano da doveri dell'uomo nei loro confronti ed ai quali non possono logicamente farsi corrispondere situazioni giuridiche passive. Va inoltre sottolineato come dal punto di vista del contenuto concreto di tale supposta soggettività apparirebbero fuorvianti tanto una estensione *tout court* dei diritti dell'uomo quanto una attribuzione generalizzata ad ogni essere animale degli stessi diritti compiuta senza considerare le ontologiche differenze fra gli animali da affezione, da allevamento o da sperimentazione⁴⁶.

Sembrerebbe quindi più opportuno coniare una forma peculiare di soggettività che non consista in un mero adattamento di quella umana. Procedendo altrimenti, infatti, con l'intento di sganciare l'animale dall'uomo non si farebbe altro che tornare all'uomo stesso in un moto circolare e perpetuo che dalla prospettiva antropocentrica si muove verso una prospettiva biocentrica per poi tornare alla prima, senza un concreto balzo in avanti⁴⁷.

È in ogni caso innegabile il peso della spinta promanante, sotto le forme più diverse, dall'opinione pubblica nella discussione – prima ancora dell'affermazione – del concetto di “dignità animale”.

Non sembra che per quanto riguarda l'elevazione assiologica della dignità animale, nonostante l'indubbio moto ascensionale originatosi dalle associazioni animaliste anche di rilevanza internazionale, possa dirsi che sia stata percorsa la via delle “costituzioni civili” così come teorizzata da Gunther Teubner⁴⁸ ed in generale dal costituzionalismo sociale. Non si rinvergono, infatti, le influenze «prodotte da sottosistemi autonomi della società civile, i quali vanno a imporsi a seguito delle dinamiche sociali ed economiche, a scapito dei tradizionali poteri politici e costituzionali»⁴⁹. Ciò potrebbe essere visto come un'occasione mancata da coloro che, negli anni, si sono fatti promotori delle istanze volte alla costituzionalizzazione (o quantomeno all'aumentare della considerazione della) dignità animale. Non necessariamente, però, tale esito deve essere salutato con sfavore. Sono ben noti, infatti, gli strali lanciati dall'emergere di una *lex mercatoria* globale alla tutela dei diritti faticosamente affermatasi in più di due secoli di costituzionalismo moderno. Le Costituzioni (formali) non possono essere intese quale sede della giustapposizione delle più diverse istanze sociali per il sol fatto che le stesse possano acquisire un anche notevole consenso pubblico. Le Costituzioni sono la sede della risoluzione del conflitto sociale ed è ben vero che il loro contenuto debba (anche) seguire il corso della evoluzione della società, ma ciò non significa che possa accettarsi una fase costituente senza limiti. Il potere deve, in qualche momento, divenire costituito e le Costituzioni debbono poter avere l'obiettivo di performare l'ordine sociale e non già solo conformarsi ad esso.

L'inserimento a livello costituzionale di disposizione dedicate alla dignità animale è compito di una decisione politica frutto di un ordine costituito. Senza di essa la forza normativa delle Carte

⁴⁵ F. P. TRAI SCI, F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali: da oggetti di consumo agroalimentare a soggetti giuridici con diritti propri*, in L. SCAFFARDI, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Cibo e diritto*, Roma, 2020, 866.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ F. P. TRAI SCI, F. FONTANAROSA, *op. cit.*, 874.

⁴⁸ G. TEUBNER, *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*, Roma, 2005.

⁴⁹ G. AZZARITI, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Roma-Bari, 2013, 44.





costituzionali verrebbe ulteriormente erosa e si rischierebbe di perdere il valore stesso del livello costituzionale se ogni istanza, sufficientemente condivisa, potesse ergersi a principio per l'appunto costituzionale.

Non si può abnegare la stabilità del sistema in favore di istanze condivisibili poiché il *vulnus* arrecato da una "*lex bestiarum*" potrebbe offrire il fianco all'emergere di altre e diverse voci, non sempre parimenti meritorie.

La opportunità di non relegare alle costituzioni civile le istanze animaliste – e quindi la concreta possibilità di una affermazione formalmente costituzionale delle stesse – emerge se si volge lo sguardo tanto al diritto internazionale quanto alle Costituzioni di altri paesi, anche di tradizioni giuridiche vicine alla italiana.

Sul piano internazionale sono ormai risalenti sia la Convenzione di Washington, del 1973, che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'animale del 1978. La prima è volta a tutelare le specie animale in via d'estinzione e, quindi, ha un ambito applicativo ristretto e speciale. La seconda, invece, pone questioni di ordine più generale e può esser letta «come una dichiarazione di principi dettati allo scopo di aiutare l'uomo a ritrovare l'armonia con l'universo, adottando un comportamento biocentrico»⁵⁰. La Dichiarazione non pone all'uomo uno specifico obbligo di non uccidere li animali, ma è incentrata sulla preoccupazione che ciò avvenga senza dolore o ansietà⁵¹. Così, anche all'articolo 8, dedicato alla sperimentazione animale, si afferma che questa risulta incompatibile con la Dichiarazione laddove provochi sofferenza fisica o psichica⁵².

L'utilizzo di clausole generali nella redazione dei testi citati rende in ogni caso difficile affermarne una diretta vincolatività.

Per tale ragione, l'istanza di tutela della dignità animale è stata recepita in alcuni ordinamenti con espresse modifiche del testo costituzionale al fine di attribuire alla stessa la forza normativa della Costituzione. In cinque ordinamenti a seguito di revisioni costituzionali è ora presente una specifica tutela degli esseri animali. In particolare, ci si riferisce alla Costituzione della Confederazione elvetica⁵³, alla

⁵⁰ S. MENICALI, *op. cit.*, 1.4.2.

⁵¹ Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, articolo 9, «Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore».

⁵² Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, articolo 8, «a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia d'ogni altra forma di sperimentazione; b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate».

⁵³ Costituzione federale della Confederazione Svizzera, articolo 80, «Protezione degli animali. 1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. 2 Disciplina in particolare: a. la detenzione e la cura di animali; b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; c. l'utilizzazione di animali; d. l'importazione di animali e di prodotti animali; e. il commercio e il trasporto di animali; f. l'uccisione di animali. 3 L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riserva alla Confederazione». Traduzione italiana disponibile all'indirizzo <https://bit.ly/3g3jKzY> (ultima consultazione 18/05/2021)



Grundgesetz tedesca⁵⁴, alla Costituzione del Lussemburgo⁵⁵, alla Costituzione della Repubblica di Slovenia⁵⁶ ed alla Costituzione indiana⁵⁷.

La Costituzione della Confederazione elvetica disciplina il rapporto fra uomo ed animale non solo sotto il punto di vista relazionale, ma prende in considerazione anche l'utilizzo degli animali per attività lucrative ovvero di ricerca. All'articolo 80 l'animale viene qualificato quale «destinatario di un diritto a fronte di doveri dell'uomo»⁵⁸. Il Codice civile svizzero, inoltre, a seguito della modifica del 2002 afferma espressamente all'articolo 641a che gli animali non sono cose – pur riconoscendo al secondo comma che salvo discipline specifiche agli animali si applica la stessa disciplina dettata per le cose.

La scelta compiuta nella *Grundgesetz* è invece parzialmente differente poiché il destinatario degli oneri non è l'uomo come nel caso della Costituzione elvetica, bensì lo Stato, il quale ha il compito di tutelare le condizioni di vita delle specie animali. In funzione di ciò, l'articolo 20a «non dà luogo al sorgere immediato di posizioni giuridiche soggettive azionabili in giudizio da privati, né alla possibilità di azioni generali da parte dei comitati per la difesa degli animali»⁵⁹. Maggiori affinità vi sono invece per quanto attiene alla disciplina codicistica. Anche nel BGB, infatti, si rinviene all'articolo 90a la espressa negazione della reificazione degli animali⁶⁰.

Emerge da quanto sin qui detto che la questione animale o, più propriamente, della dignità animale collegata al riconoscimento della soggettività giuridica, è foriera di molteplici interpretazioni nonché di differenti traduzioni concrete. Pochi dubbi vi sono sulla bontà della inclusione di una specifica tutela del benessere degli animali in Costituzione. Ciò, come si è detto in precedenza, costituisce anche un modo per evitare spinte centrifughe dal testo, le quali potrebbero determinare una perdita della forza

⁵⁴ Legge fondamentale per la Repubblica federale di Germania, articolo 20a, «Protezione dei fondamenti naturali della vita e degli animali. Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto». Traduzione italiana disponibile all'indirizzo <http://www.acli.de/wp-content/uploads/acli-nik-projekte-extramoenia-2011-10-tue-didario-grundgesetz-de-it.pdf> (ultima consultazione 18/05/2021).

⁵⁵ Costituzione del Granducato di Lussemburgo, articolo 11 bis, «L'Etat garantit la protection de l'environnement humain et naturel, en œuvrant à l'établissement d'un équilibre durable entre la conservation de la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et la satisfaction des besoins des générations présentes et futures. Il promeut la protection et le bien-être des animaux».

⁵⁶ Costituzione della Repubblica di Slovenia, articolo 72, «(sano ambiente naturale). Tutti hanno diritto, in conformità della legge, di vivere in un sano ambiente naturale. Lo Stato provvede a garantire un sano ambiente naturale. A tale fine la legge stabilisce le condizioni e i modi di svolgimento di attività economiche ed altre attività. La legge determina a quali condizioni e in che misura colui che ha causato un danno all'ambiente naturale è tenuto al risarcimento. La legge con apposite norme protegge gli animali contro i maltrattamenti o altra forma di crudeltà su di essi». Traduzione italiana disponibile all'indirizzo https://fotogalerija.dz-rs.si/datoteke/Publikacije/Nastajanje_slovenske_ustave/2011-3ita_Zepna_Ustava_RS.pdf (ultima consultazione 18/05/2021).

⁵⁷ Costituzione dell'India, articoli 48 e 48A, «48. *The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle.*; «48A. *The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country*».

⁵⁸ F.P. TRASCIA, F. FONTANAROSA, *op. cit.*, 864.

⁵⁹ *Ibidem*.

⁶⁰ BGB, articolo 90a, «*Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist*».



normativa delle Costituzioni (formali). Non sembra invece possa essere negato il mancato superamento dell'antropocentrismo anche in quei casi in cui si è intervenuto a livello normativo. Le situazioni giuridiche riconosciute agli animali, infatti, sono legate, come si è visto, ad un intervento terzo – dell'uomo o dello Stato solo per riferirci agli ultimi due esempi citati.

È quindi evidente come un effettivo spostamento da una logica antropocentrica ad una biocentrica necessiti, come ogni mutamento sociale, di una diffusa condivisione prima ancora di una normazione ed è in tale ottica di "dialettica costruttiva" che l'integrazione fra Costituzioni formali e costituzioni civili può spiegare i propri effetti benefici, soprattutto in quei casi in cui fra le due non vi è una logica antagonistica.

3. L'evoluzione della disciplina italiana sulla sperimentazione animale. Il rilievo circolare di un'istanza sociale

È nel solco della sempre maggiore attenzione al benessere degli animali – corroborato anche da una tendenza costituzionalizzante – che si iscrive l'evoluzione della disciplina della sperimentazione animale.

Prima di analizzare la disciplina attuale e le influenze sulla e della stessa, è opportuno compiere un rapido *excursus* nella storia normativa della sperimentazione animale. Sin d'ora va chiarita la consequenzialità logica fra il concetto di vivisezione e quello di sperimentazione animale. Si è infatti assistito ad un passaggio senza soluzione di continuità fra la disciplina del 1931 in tema di vivisezione ed il d. lgs. n. 116 del 1992 recante le norme per la protezione degli animali destinati alla sperimentazione. La differenza nella terminologia utilizzata è frutto del cambiamento nell'utilizzo degli animali sperimentali. A partire dagli anni Settanta del XX secolo, infatti, si assiste all'utilizzo dell'animale quale «schermo protettivo che viene usato per selezionare sostanze medicinali [...] e per raccogliere informazioni [...] essendo moralmente inaccettabile sperimentarle o usarle direttamente sugli umani stessi»⁶¹.

La prima disciplina italiana volta a regolare gli esperimenti sugli animali era contenuta nella legge n. 611 del 1913. Per il vero la legge si occupava della protezione degli animali, tanto che il primo articolo rimandava all'articolo 419 del codice Zanardelli, precisando il contenuto dei comportamenti qualificabili come maltrattamento. Solo all'ultimo articolo⁶², invece, si disciplinava la sperimentazione sugli animali viventi. Appare di pronta evidenza l'opzione di fondo della legge. Non veniva fatto alcun riferimento al trattamento degli animali. Si elencavano, invece, soggetti la cui attività veniva considerata *ab origine* legittima – accademici ed operatori scientifici in generale – e si prevedeva per gli altri una procedura finalizzata all'ottenimento di una licenza. Non vi era traccia, come detto, di alcuna regolazione delle modalità con cui in concreto venisse svolta l'attività, né alcuna forma di controllo o vigilanza, sia

⁶¹ A. MANNUCCI, *Animali e diritto italiano: una storia*, in A. MANNUCCI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, cit., 24.

⁶² Legge 611/1913, articolo 9, «Gli esperimenti scientifici su animali viventi, ove non si tratti di quelli eseguiti da docenti o assistenti nelle Università o in altri Istituti scientifici del Regno, o dai sanitari e veterinari addetti ai laboratori e agli uffici governativi, potranno essere fatti soltanto da persona munita di speciale licenza da rilasciarsi dal Ministero dell'interno, d'accordo col Ministero della pubblica istruzione. In essa si stabiliranno anche i luoghi dove gli esperimenti potranno essere eseguiti. La domanda di licenza dovrà essere munita anche della firma del preside della Facoltà di medicina di una Università del Regno».





per i soggetti esclusi dalla licenza che per i licenziati⁶³. In tal modo un alone di scientificità dell'attività – derivante dal coinvolgimento dell'accademia – bastava a garantire la legittimità delle procedure e l'intera normativa «(era) fondata su un principio implicito di assoluta prevalenza dell'esigenza umana di progredire nella ricerca scientifica rispetto alla vita animale»⁶⁴.

L'attenzione dedicata dalla legge n. 611 del 1913 è di indubbio interesse nella prospettiva “sociale” della tutela della sperimentazione animale varie volte emersa. Sette articoli della stessa, infatti, erano dedicati alla disciplina delle Società protettrici degli animali alla cui attività veniva attribuita una rilevanza collettiva già nell'elencazione dei fini precipui di queste. Veniva affermata all'articolo 2 la possibilità di ottenere la personalità giuridica per quegli enti che promuovessero l'applicazione dell'articolo 491 del codice penale – dedicato al divieto di maltrattamento di animali – o si prodigassero per limitare gli sforzi cui erano soggetti gli animali da traino e da soma o educassero nelle più diverse forme la popolazione al rispetto degli animali.

Nei successivi articoli dal 3 al 6 veniva invece disciplinata la vita quale persona giuridica delle Società, dal riconoscimento della personalità allo scioglimento in caso di incapacienza.

Le scarse indicazioni fornite dall'articolo 9 portarono ad una sua modifica già nel 1927. Con la legge n. 292 del 1927 venivano introdotte maggiori restrizioni alla vivisezione ponendo l'obbligo di svolgere gli esperimenti solo presso istituti scientifici i cui direttori assumevano la responsabilità dell'attività svolta. Rimaneva in ogni caso l'autolegittimazione della sperimentazione scientifica non prevedendosi alcuna forma di controllo⁶⁵. È interessante notare l'emersione di una prospettiva marcatamente antropocentrica dalla disciplina. Veniva infatti disposta la collocazione dei cani⁶⁶ destinati agli esperimenti in strutture non contigue ad i reparti di degenza al fine di non turbare la «tranquillità degli infermi».

È nel 1931, con la legge n. 924, che viene introdotto nella legislazione italiana il termine “vivisezione”. La novella legislativa, di poco modificata dopo dieci anni, conteneva una disciplina della sperimentazione animale maggiormente dettagliata, incentrata sulla scientificità degli esperimenti. È infatti proprio la finalità scientifica a segnare la linea di demarcazione fra il reato di maltrattamenti e la vivisezione⁶⁷. Si badi che nella disciplina degli anni Trenta del XX secolo il termine “vivisezione” non

⁶³ A. MANNUCCI, *Animali e diritto italiano: una storia*, cit., 17.

⁶⁴ G. PELAGATTI, *Profili giuridici della sperimentazione animale*, in *Dirittifondamentali.it*, 1, 2018, 8.

⁶⁵ Legge 292/1927, articolo unico, «L'art. 9 della legge 12 giugno 1913, n. 611, concernente provvedimenti per la protezione degli animali, è modificato come segue: «Gli esperimenti scientifici consistenti in operazioni su animali viventi delle specie dei mammiferi ed uccelli, sono permessi soltanto negli istituti scientifici, secondo le indicazioni e sotto la responsabilità dei rispettivi direttori. Quando si tratti di cani destinati a tali esperienze, essi non saranno custoditi nei locali annessi agli ospedali perché non sia turbata la tranquillità degli infermi. È vietato di servirsi dell'animale già sottoposto ad operazione, per ulteriori esperimenti, tranne i casi in cui ciò sia necessario per ragioni d'indagine scientifica.

I trasgressori saranno puniti con ammenda da lire cento a lire cinquecento.

La metà dell'ammenda spetterà agli agenti che avranno denunciato la contravvenzione».

⁶⁶ Erano proprio i cani raccolti nelle strade o prelevati dai canili gli animali maggiormente impiegati nella sperimentazione.

⁶⁷ G. PELAGATTI, *Profili giuridici della sperimentazione animale*, cit., 8.





assumeva la connotazione odierna. Si intendeva infatti la «dissezione anatomica di organismi viventi»⁶⁸, senza alcun giudizio morale.

La disciplina del 1931 introduceva una, seppur blanda, forma di controllo sul rispetto delle procedure dalla stessa previste affidato alle autorità prefettizie le quali si avvalevano dei medici provinciali coadiuvati dalle guardie zoofile⁶⁹.

In ogni caso, la legge n. 924 continuava ad essere caratterizzata da importanti lacune – mancavano riferimenti agli animali a sangue freddo – ed i limiti stabiliti risentivano delle ampie deroghe che puntualmente li accompagnavano⁷⁰.

Per più di sessant'anni, e sostanzialmente senza modifiche, la disciplina della sperimentazione animale è rimasta invariata, nonostante – e non sembra sia questione di poco conto – il passaggio dallo Statuto albertino alla Costituzione repubblicana. Ciò non deve stupire per almeno due ordini di ragioni. Molte e molto varie sono le discipline, anche organiche, tutt'ora vigenti e risalenti al periodo monarchico (si penso solo ai codici civile, penale, di procedura civile e, fino al 1989, di procedura penale) e, soprattutto per quanto riguarda ciò di cui ci si occupa in questa sede, la Costituzione, come detto, non dedica disciplina alcuna alla “questione animale”. Non deve quindi stupire che la legge n. 924 del 1931 sia sopravvissuta indenne anche alle pronunce della Corte costituzionale che, invece, hanno toccato molte delle discipline pre-repubblicane.

Prima della riforma organica del 1992, è con la legge n. 281 del 1991 che l'attenzione alla tutela degli animali, in generale, è sensibilmente aumentata. Tale disciplina, dedicata agli animali di affezione ed alla prevenzione del randagismo, ha fissato approdi fondamentali nella tutela degli animali in quanto tali, al netto di un qualsivoglia utilizzo sperimentale. La legge n. 281, infatti, ha intercettato istanze emergenti dalla società e dai movimenti animalisti, culminate anche in grandi manifestazioni di piazza⁷¹, a dimostrazione del movimento ascensionale, dalla collettività allo Stato, spesse volte rinvenibile negli interventi legislativi in materia animale.

Con la legge in oggetto, in particolare, si è vietato di usare i cani randagi come cavie e si è posto un argine alla deprecabile prassi per cui gli animali “vaganti” venivano trattenuti per tre giorni presso i canili e se non reclamati dai padroni venivano abbattuti o ceduti ai laboratori per la sperimentazione. Simile era la situazione dei gatti per i quali però la minore richiesta a fini scientifici determinava anche la soppressione in massa a seguito della cattura⁷².

È il decreto legislativo n. 116 del 1992, adottato in attuazione della direttiva n. 86/609/CEE, ad innovare sostanzialmente ogni aspetto di una disciplina rimasta uguale a se stessa per più di sei decenni al punto da essere definito «il primo statuto normativo dell'*animale sperimentale* contemporaneo»⁷³ – espressione da cui si è preso spunto per il titolo del presente elaborato. In esso scompare il termine

⁶⁸ G. DEVOTO, G.C. OLI, *Dizionario della lingua italiana*, Firenze, 1971.

⁶⁹ Legge 924/1931, articolo 5, «La vigilanza degli Istituti e dei Laboratori, ove si eseguono esperimenti sopra gli animali, per le eventuali trasgressioni alla legge, è affidata alle autorità prefettizie, le quali si varranno dell'opera dei medici provinciali. I trasgressori sono puniti con ammenda da L. 500 a L. 1000. In caso di recidiva l'ammenda sarà raddoppiata».

⁷⁰ Si vedano, in particolare, gli articoli 1, primo, secondo e quarto comma, e 2.

⁷¹ A. MANNUCCI, *Animali e diritto italiano: una storia*, cit., 21-22.

⁷² *Ibidem*.

⁷³ G. PELAGATTI, *Profili giuridici della sperimentazione animale*, cit., 9.





vivisezione, non più particolarmente appropriato al fine moderno della sperimentazione nella quale gli animali assolvono il ruolo di *tester* di sostanze chimiche o farmacologiche e compare il riconoscimento della senzietà. Il decreto affrontava, inoltre, la questione del *distress* dell'animale pur nel riconoscimento della cedevolezza degli interessi di questo rispetto alle esigenze del progresso scientifico e della sperimentazione. Di conseguenza la previsione normativa appariva più un indirizzo di tendenza piuttosto che un principio ordinatore. Si profilava anche un accenno di una concezione residuale della sperimentazione animale in presenza di altri metodi parimenti validi. Solo un accenno in quanto, nonostante il tenore letterale dell'articolo 4, primo comma⁷⁴, si prevedeva al successivo articolo 7⁷⁵ che per ricorrere alla sperimentazione animale fosse sufficiente una comunicazione al Ministero della sanità senza peraltro dover ricevere esplicita autorizzazione in quanto gli esperimenti potevano aver corso anche in caso di silenzio dell'Amministrazione. Anche l'esclusione di cani, gatti, primati non umani e specie protette dal novero degli animali utilizzabili e l'obbligo di procedere previa anestesia locale o generale non erano previsioni assolutamente perentorie in quanto, stavolta con autorizzazione, si poteva alla stesse derogare.

Nonostante una indubbia pendenza della bilancia a favore delle esigenze della sperimentazione, non può negarsi che il d.lgs. n. 116 del 1992 abbia rappresentato un importante passo in avanti nell'ottica della tutela degli animali in quanto vengono considerati non più strumenti bensì essere senzienti portatori di interessi che possono confliggere con le esigenze umane⁷⁶.

L'attuale quadro normativo della sperimentazione animale è delineato dal decreto legislativo n. 26 del 2014, adottato in recepimento della direttiva 2010/63/UE che ha modificato la precedente disciplina a livello europeo.

Già a livello europeo è emersa l'esigenza di contemperare gli interessi degli animali (*rectius* delle associazioni animaliste mossesi per la tutela) e quelli della sperimentazione scientifica. Ritorna, quindi, la genesi sociale dell'incremento dell'attenzione al benessere animale. Come si vedrà appresso nell'analisi della disciplina, la nuova normativa pone oneri maggiori ai ricercatori che intendano utilizzare animali nella propria attività. Di pronta evidenza, quindi, le ragioni della modifica. Non era (più) ritenuta sufficiente la tutela approntata dalla direttiva del 1986 e dal conseguente decreto legislativo del 1992. Le istanze sociali di maggiore attenzione al benessere dell'animale sperimentale originatesi dalle lacune della disciplina e dalla cedevolezza di fronte alle esigenze della ricerca scientifica avrebbero potenzialmente potuto generare un conflitto che, se non ricondotto nell'alveo della legislazione, avrebbe potuto determinare l'insorgenza di costituzioni civili antagoniste della normazione formale. Anche per tale ragione, per offrire una base dialogica rappresentativa all'innovazione del bilanciamento degli

⁷⁴ Decreto legislativo 116/1992, articolo 4, I comma, «Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali».

⁷⁵ Decreto legislativo 116/1992, articolo 7, I comma, «Chiunque intende effettuare esperimenti deve darne comunicazione al Ministero della sanità, indicando la sede dello stabilimento utilizzatore e producendo a corredo la documentazione atta a dimostrare che l'esperimento è necessario per effettuare un progetto di ricerca mirato ad uno dei fini di cui all'art. 3, comma 1, inevitabile ai sensi dell'art. 4 che siano assicurate le condizioni previste nell'art. 5, e ne invia copia anche alla regione, alla prefettura, al comune ed alla unità sanitaria locale competente per territorio».

⁷⁶ A. MANNUCCI, *Animali e diritto italiano: una storia*, cit., 25.





interessi in gioco, è stata adoperata la procedura di co-decisione – Parlamento europeo e Consiglio – in modo tale da coinvolgere anche l'organo rappresentativo dei cittadini europei al posto di coinvolgere solo i rappresentanti dei Governi degli Stati membri.

Obiettivi dichiarati della direttiva 2010/63/UE sono l'efficiente funzionamento del mercato interno ed il miglioramento della competitività dell'Unione nel settore scientifico, garantire un elevato livello di benessere agli animali utilizzati a fini scientifici e migliorare la trasparenza degli istituti di ricerca nei confronti dell'opinione pubblica circa l'utilizzo ed il benessere degli animali utilizzati a fini sperimentali⁷⁷.

I primi due obiettivi risultano perfettamente coerenti con le dinamiche dell'Unione e con il fine precipuo della direttiva. Il terzo, l'ampliamento della trasparenza degli istituti di ricerca, si badi, non nei confronti delle autorità pubbliche bensì del «grande pubblico» rappresenta un aspetto indubbiamente originale, in linea con quanto si è più volte detto in questa sede sulla rilevanza delle istanze sociali in tema di sperimentazione animale. Una opinione pubblica non solo promotrice, ma anche (seppur in modo ovviamente blando) controllore della cura del benessere animale; appunto una *rilevanza circolare di un'istanza sociale*.

Si tornerà sul punto a breve. Sia consentito, per ragioni di chiarezza espositiva, illustrare brevemente le novità della disciplina italiana adottata in attuazione della direttiva del 2010, in particolare dei punti dai quali emerge l'avanzamento della garanzia della dignità animale.

Innanzitutto, va segnalata l'indubbia inversione di tendenza registratasi con il decreto legislativo n. 26 del 2014 in ordine all'avvio della sperimentazione. Come detto, in precedenza era sufficiente una comunicazione al Ministero della sanità e l'attività poteva avere inizio anche nel silenzio dello Stato. Ora ai sensi degli articoli 20 e seguenti ogni procedura sperimentale che coinvolga gli animali necessita di esplicita autorizzazione. Permane all'articolo 33 l'esistenza di una procedura semplificata nel caso di sperimentazione su primati non umani per quei progetti «necessari per soddisfare requisiti regolatori o che prevedono l'utilizzo di animali a fini di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti nei quali sono presenti procedure classificate come “non risveglio”, “lievi” o “moderate” e che non contemplano l'utilizzo di primati non umani», ma il suo utilizzo, anche per gli specifici e dettagliati limiti posti dal decreto, è rimasto ampiamente residuale. Non si è quindi avuta la trasformazione di una disciplina da eccezionale ad ordinaria e, di conseguenza, ogni qual volta si intenda procedere alla sperimentazione animale è necessario ottenere una specifica autorizzazione la cui richiesta deve inoltre essere corredata dall'indicazione dei livelli di dolore, sofferenza, angoscia od ansia che presumibilmente saranno sofferti dall'animale.

In linea generale, la significativa innovazione introdotta dalla direttiva 2010/63/UE e recepita nel decreto italiano riguarda senza dubbio il principio delle “3R”, *replacement, reduction, refinement* (sostituzione, riduzione, perfezionamento). Innanzitutto, quindi, con la nuova disciplina si vuole rendere la sperimentazione animale quasi *l'extrema ratio*, dovendosi procedere alla sua sostituzione con

⁷⁷ I citati obiettivi sono stati dichiarati nella Relazione della Commissione europea al Parlamento europeo dell'8 novembre 2017 consultabile al sito <https://bit.ly/3fHASfB> (ultima consultazione 30/03/2021).



modalità alternative laddove possibile (*replacement*)⁷⁸. Quando l'utilizzo di animali dovesse essere imprescindibile, in ogni caso, si deve cercare di utilizzarne il meno possibile (*reduction*) avendo cura di migliorare le condizioni di allevamento e stabulazione nonché le singole procedure al fine di ridurre il *distress* cagionato all'animale (*refinement*)⁷⁹.

Forse per una maggiore attenzione al benessere degli animali o forse per i quattro anni che separano la direttiva dal decreto legislativo – con un conseguente avanzamento della sensibilizzazione in materia – la disciplina italiana prevede delle finalità per le quali la sperimentazione animale è *ab origine* esclusa. All'articolo 5, comma II, infatti, si prevede che

«non possono essere autorizzate le procedure: a) per la produzione e il controllo di materiale bellico; b) per i test tossicologici con i protocolli della Lethal Dose – LD50 e della Lethal Concentration – LC50, tranne i casi in cui risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali; c) per la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano corrispondenti altri metodi di produzione e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali; d) per le ricerche sugli xenotraspianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera q); e) per le ricerche sulle sostanze d'abuso; f) nel corso delle esercitazioni didattiche svolte nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari, ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria nonché dell'alta formazione universitaria dei medici e dei medici veterinari».

Tale previsione costituisce un *unicum* nel panorama europeo al punto da esser stata ritenuta penalizzante per la ricerca italiana nel contesto internazionale⁸⁰. Dal contrasto con la direttiva che all'articolo 2 prevede la permanenza in vigore delle misure più restrittive già esistenti deriva l'avvio della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia che ha determinato la continua proroga del termine di entrata in vigore delle restrizioni inizialmente fissato al 1° gennaio 2017 e da ultimo prorogato con il decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020 al 1° gennaio 2022.

Oltre ad una più dettagliata e vincolata disciplina delle procedure sperimentali si trova nel d. lgs. 26/2014 una maggiore attenzione alla tutela del benessere animale. Agli articoli 24 e 25-26 si prevede l'istituzione, rispettivamente, delle figure del veterinario designato e dell'Organismo preposto al benessere degli animali (d'ora in avanti OPBA). Il primo ha il compito di prescrivere le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali, ma, come è stato notato⁸¹, tale figura viene

⁷⁸ Decreto legislativo 26/2014, articolo 13, comma I, «Non sono autorizzabili le procedure che prevedono l'impiego di animali vivi per le quali esistono altri metodi o strategie di sperimentazione, riconosciute dalla legislazione dell'Unione europea, ovvero prevedono metodi vietati dalla normativa vigente nazionale».

⁷⁹ Decreto legislativo 26/2014, articolo 13, commi II e III, «2. Qualora il ricorso all'impiego di animali è inevitabile sono seguite, a parità di risultati, le procedure che: a) richiedono il minor numero di animali; b) utilizzano animali con la minore capacità di provare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato; c) sono in grado di minimizzare dolore, sofferenza, distress o danno prolungato; d) offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti; e) hanno il più favorevole rapporto tra danno e beneficio.

3. Nelle procedure di cui al comma 2, va evitata la morte come punto finale, preferendo punti finali più precoci e umanitari. Qualora la morte come punto finale è inevitabile, la procedura soddisfa le seguenti condizioni: a) comportare la morte del minor numero possibile di animali; b) ridurre al minimo la durata e l'intensità della sofferenza dell'animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore».

⁸⁰ Per la considerazione riportata e non per la formulazione del giudizio si veda G. PELAGATTI, *Profili giuridici della sperimentazione animale*, cit., 14.

⁸¹ G. PELAGATTI, *Profili giuridici della sperimentazione animale*, cit., 20.



designata dallo stesso operatore che si occupa della sperimentazione e, di conseguenza, appare lecito dubitare dell'autonomia di cui possa realmente godere nello svolgimento della propria attività.

All'OPBA spetta invece il compito di regolazione, di consulenza sui progetti in ordine all'applicazione delle 3R e di controllo della corretta applicazione del decreto legislativo.

La disciplina esposta segna un indubbio passo in avanti per quanto riguarda la tutela dell'animale sperimentale e, come visto, pone vincoli ben più stringenti – alcuni anche propri e non derivati dall'Unione – rispetto alla previgente disciplina del 1992. Ciò nonostante, sono ancora rinvenibili diffuse deroghe ed eccezioni alla regola tali da non poter ritenere abbandonata la concezione funzionalizzata agli interessi umani dell'animale sperimentale. Bisogna però ricordare quanto detto in principio; il progresso scientifico, la libertà della scienza e, chiaramente, la tutela della salute, sono principi affermati e tutelati dalla Costituzione la cui eccessiva compressione in forza di una innovata considerazione di interesse estranei alla Carta potrebbe anche condurre all'illegittimità costituzionale delle relative disposizioni.

Per tale ragione, ed anche per non vincolarsi a ragionamenti *de iure condendo* su proposte di modifica del testo costituzionale, appare opportuno ritornare sulla tematica della *circolarità* dell'istanza sociale di tutela del benessere animale. Come si è detto in precedenza, uno degli obiettivi della direttiva 2010/63/UE è il miglioramento della trasparenza delle procedure utilizzate dagli istituti di ricerca di fronte all'opinione pubblica. Ebbene, questa influenza circolare che va dalla promozione di nuove discipline al controllo esterno sul rispetto delle stesse emerge con pronta evidenza dall'articolo 34 del d. lgs. 26 del 2014 dedicato alle sintesi non tecniche dei progetti. Viene infatti prevista la compilazione del modello di cui all'allegato IX con le «informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresi i danni e i benefici previsti, nonché sul numero e sulle specie animali da utilizzare» e «la dimostrazione della conformità ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento». Proprio questo ultimo aspetto assume una particolare rilevanza. Nella redazione di un progetto, infatti, non si deve solo dar conto al Ministero delle procedure che si seguiranno, ma si deve anche dare dimostrazione del rispetto del principio delle 3R in modo a-tecnico, con una sintesi intellegibile dal *quisque de populo* (anche se, in realtà, i fruitori di tali sintesi sono soggetti già interessati in modo più o meno diretto alla tutela del benessere animale).

Sia consentito di indugiare ancora su di una parola, poiché, del resto, usando un'espressione di Carlo Levi, «le parole sono pietre». Ebbene, in una sperimentazione, l'obiettivo, il *quod erat demonstrandum*, è rappresentato dai fini della ricerca, laddove, chiaramente, la stessa abbia esito positivo. Il «nuovo statuto della sperimentazione animale», invece, introduce una dimostrazione terza, estranea alla ricerca in sé considerata, ed anzi totalmente incentrata sull'avanzamento, anche culturale, della cura del benessere animale.

Pare quindi a chi scrive che sia vero che la disciplina del d. lgs. n. 26 del 2014 abbia ancora una concezione della sperimentazione animale funzionalizzata all'essere umano, ma è anche vero che nella oggettiva impossibilità di compiere un bilanciamento legislativo fra il rispetto del benessere animale e l'interesse collettivo alla sperimentazione, alla tutela della salute ed all'avanzamento della conoscenza tecnica e scientifica – che nel caso sarebbe marcatamente impari per la garanzia costituzionale dei secondi – il Legislatore delegato abbia spostato l'attenzione verso un contemperamento degli interessi che tenga conto anche della concreta realtà circostante il modo della sperimentazione.





Non si sono posti pesi su di un piatto a discapito dell'atro, bensì un peso è stato riconosciuto alla collettività ed alle sue istanze, in un contemperamento di esigenze tendente verso una *Praktische Konkordanz*.

4. Spunti finali a mo' di conclusione. Gli "oneri" della garanzia della dignità degli animali e gli "onori" di una sperimentazione rispettosa. La rilevanza esterna del benessere animale

Si è detto in precedenza che la disciplina delineata dal decreto legislativo n. 26 del 2014 è caratterizzata dal contemperamento delle esigenze della ricerca scientifica con la attenzione da tributare al benessere degli animali sperimentali. Tale scelta pare a chi scrive l'unica possibile, quantomeno a Costituzione invariata. È stata infatti evidenziata l'assenza, *rebus sic stantibus*, di una garanzia costituzionale della dignità degli animali in genere e, di conseguenza di quella particolare categoria rappresentata dagli animali adoperati nella sperimentazione. Ciò comporta una oggettiva difficoltà nel bilanciamento fra le varie esigenze e questo, laddove esperito, non potrebbe che essere quantomeno impari, con la ovvia prevalenza delle istanze della ricerca, la quale trova nella Carta le fondamenta della propria garanzia.

In questa sede si vuole sostenere che la via da seguire per appianare le divergenze, per far confluire le diverse istanze, è quella della concordanza pratica e non già del solo bilanciamento poiché «il problema reale è il rispetto "in concreto" di tutte le identità»⁸² ed il bilanciamento «notoriamente è utilizzabile solo quando si confrontano principi omogenei, collocati sul medesimo piano»⁸³.

Posta la necessità di ricercare la concordanza pratica fra le esigenze della ricerca e la garanzia del benessere degli animali sperimentali, è opportuno interrogarsi, in specie alla luce della attuale disciplina, sulla effettività di tale contrasto.

Si sono visti i vincoli gravanti sui ricercatori al momento della presentazione dei progetti al Ministero per ottenere l'approvazione alla sperimentazione animale. Si sono visti i controlli cui è soggetta la ricerca nel suo svolgimento sulla cura degli animali da utilizzare. Ebbene, ciò che *prima facie* potrebbe apparire un aggravio (magari burocratico) non è detto che rimanga tale se si volge lo sguardo più in profondità.

La libertà della ricerca e la garanzia del benessere degli animali – le istanze animaliste ne sono conferma – sono tradizionalmente intesi come "mondi" ontologicamente in contrasto. La realtà, però, è forse un'altra.

La natura servente degli animali rispetto alla ricerca non li rende di certo esseri servili.

L'impossibilità di un bilanciamento "puro" e la conseguente opportuna ricerca di una concordanza pratica fra le esigenze determinano che sia opportuno ragionare su un punto di equilibrio nuovo e comune ad entrambe, piuttosto che in termini di prevalenza ovvero di equivalenza.

⁸² M. CARTABIA, *Il crocifisso e il calamaio*, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (ed.), *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, Torino, 2004, 67.

⁸³ C. SALAZAR, *Crisi economica e diritti fondamentali – Relazione al XXVII convegno annuale dell'AIC*, in *Rivista AIC*, 4, 2013, 10, in riferimento al bilanciamento fra i diritti e limitatezza delle risorse disponibili. Pur essendo questione assolutamente distinta, le conclusioni sulla impossibilità di un bilanciamento in presenza di esigenze assiologicamente distinte sono condivisibili ed utilizzabili in questa sede.





È da questo punto di vista che gli “oneri” gravanti sulla sperimentazione animale possono divenire “onori” per la ricerca. Nel raggiungimento di una convergenza comune e fattuale fra istanze (intese come) contrapposte, l’attenzione da dedicare alla cura del benessere degli animali, già al momento dell’allevamento, determina che la ricerca condotta acquisti un maggior grado di autorevolezza.

È nell’interesse dei ricercatori che gli animali sperimentali godano di una buona salute, anche (se non soprattutto) per la bontà dei dati raccolti. Non potrebbe, infatti, attribuirsi validità a test condotti su animali in precarie condizioni di salute. Ne sarebbe inficiata la bontà dei dati raccolti, sia che questi corroborino le ipotesi della ricerca sia che questi le smentiscano.

Ed è proprio in ciò che, anche ragionando pragmaticamente, le esigenze della ricerca e del benessere animale convergono. Ed è verso ciò che anche i sostenitori della sperimentazione animale dovrebbero spingersi.

Regole strette, magari anche ferree, non costituiscono dei legacci, ma anzi garantiscono che ogni fase di una qualsivoglia ricerca che richieda la sperimentazione animale e, soprattutto, i risultati della ricerca stessa possano esser ritenuti validi ed attendibili.

Importanti scoperte compiute grazie all’utilizzo di animali non in salute potrebbero rilevarsi controproducenti anche nell’ottica di finalizzazione all’essere umano della sperimentazione animale. Non è infatti improbabile che i dati in tal modo ottenuti siano falsati, con tutte le conseguenze per la salute dell’uomo che potrebbero derivarne.

I risultati ottenuti con una sperimentazione rispettosa, invece, potrebbero (*rectius* dovrebbero) godere di una considerazione notevolmente superiore, proprio per l’affidabilità degli stessi.

Oneri ed onori, si è detto, con una particolarità però. Di norma queste due facce della medaglia ricadono su di un medesimo soggetto. Nel caso della sperimentazione animale, invece, gli “oneri” gravanti sul lato della ricerca determinano “onori” sia per questa che per gli animali utilizzati. Infatti, accanto alla maggiore bontà ed attendibilità scientifica dei dati raccolti attraverso una sperimentazione rispettosa della dignità animale, si ha una elevazione del benessere dell’animale sperimentale, la cui salute viene intesa non già quale elemento accidentale e del tutto eventuale, bensì come presupposto ineliminabile che deve accompagnare la ricerca in ogni fase del proprio svolgimento. Sotto questo profilo, può apprezzarsi la natura di norma al contempo immediatamente precettiva e di programma del decreto legislativo n. 26 del 2014. Quella delineata è, infatti, una disciplina che non si limita a porre obblighi minimi da rispettare. Non si preoccupa solo di vincolare, ma anzi – come dimostrato dalla previsione di standard più elevati rispetto alla direttiva europea recepita – anche di veicolare l’andamento futuro della ricerca nei casi in cui dovesse risultare necessario l’utilizzo della sperimentazione animale. Una disciplina, quindi, che indubbiamente origina dalla volontà di garantire «il doveroso rispetto verso gli animali sottoposti a sperimentazione»⁸⁴, ma che fa degli oneri a carico dei ricercatori (anche) degli onori per animali, i quali, se è concesso prendere a prestito un imperativo pratico kantiano, vengono al tempo stesso intesi come scopo e non già come solo mezzo⁸⁵.

⁸⁴ Corte costituzionale, sentenza n. 166/2004, Considerato in diritto, par. 6.

⁸⁵ Per il rispetto dovuto al filosofo di Königsberg, si riporta il testo integrale dell’imperativo pratico: «agisci in modo da considerare l’umanità, sia nella tua persona, sia nella persona di ogni altro, sempre anche al tempo stesso come scopo, e mai come semplice mezzo» tratto da I. KANT, *Fondazione della metafisica dei costumi*, trad. V. MATHIEU, Milano, 1994.



Due “mondi” idealmente in contrasto che convergono in un innalzamento del grado di benessere della “parte debole”.

Si può quindi concludere riassumendo ciò che si è detto con un’inversione dei termini di un tradizionale brocardo latino: *cuius incommoda eius et commoda*.

